

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto viene emanato in attuazione dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, che consente l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, recato dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (in prosieguo: il "Codice"), entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Con il presente decreto si intendono apportare ulteriori modifiche al Codice, proseguendo l'opera di revisione dello stesso avviata con il primo decreto legislativo correttivo, che – emblematicamente – ha concluso il proprio iter pressoché simultaneamente all'avvio dell'esame di questo secondo strumento correttivo – in tal modo suggellando una seconda fase del processo di riforma, che interessa l'intero settore dei contratti pubblici, puntando alla definizione di una disciplina della materia più organica e condivisa.

Tale processo di "revisione progressiva" della complessa disciplina adottata nel 2006 è realizzato con una formula che consente di distinguere singoli "moduli", corrispondenti ad autonome fasi del complessivo processo di riordino nell'arco di tempo per il quale ciò è consentito dalla legge delega (e cioè i due anni dalla data di entrata in vigore del codice) per offrire più incisive e mirate possibilità di confronto alle categorie e ai rappresentanti istituzionali di settore, oltre che per non eludere quella pienezza (ancora una volta effettiva, e non meramente formale) di riscontro tra contenuti dei provvedimenti proposti (prima) ed adottati (poi) dal governo con la specifica tecnica del decreto legislativo correttivo, e attività consultiva espressamente richiesta al Parlamento, al Consiglio di Stato, alla Conferenza rappresentativa delle istanze di regioni ed enti locali.

Pur intendendo affidare il complessivo processo di riordino ad autonome fasi di revisione del Codice, pertanto, all'interno del biennio dalla sua entrata in vigore, come detto, l'intero processo correttivo è saldato da intime connessioni sostanziali e funzionali, che valgono ad indicare gli obiettivi fondamentali del citato percorso.

Innanzitutto, il significato diffuso degli adeguamenti predisposti va letto nel prioritario ossequio di più profonda conformazione dell'ordinamento ad esigenze di matrice anche comunitaria, ma comunque – indipendentemente da tale origine, cioè - assunte come pilastri fondamentali ed insostituibili del nuovo regime, in una accezione attenta ai profili sostanziali e funzionali, più che meramente formalistici. Ci si intende riferire, in particolare, alle basilari esigenze di apertura del mercato e promozione effettiva e totalizzante di condizioni sostanziali e immediatamente tangibili di sana e corretta concorrenza tra gli operatori economici.

Ma analoghe considerazioni valgono per tutto quanto in grado di potenziare gli strumenti di trasparenza delle procedure, accentuando le occasioni di verificabilità della legittimità della condotta sia degli operatori economici, sia delle stazioni appaltanti e di ogni altro attore a qualunque titolo istituzionalmente coinvolto nelle complesse dinamiche che interessano il settore.

In ultimo, una ulteriore esigenza particolarmente avvertita è quella di snellimento delle procedure, rimuovendo ogni pericolo di incrostazione burocratica o comunque non funzionale al conseguimento delle esigenze sopra indicate di trasparenza e apertura del mercato. Un eccesso di regolazione inutile e non funzionale al conseguimento di tali obiettivi, infatti, si traduce nella negazione di quelle stesse priorità, contraddicendone i contenuti e le finalità. Al contrario, in molti casi occorre una attenta disciplina in grado di evitare che la discrezionalità richiesta per assicurare la dovuta flessibilità resti fedelmente ancorata a canoni di legittimità e trasparenza, per la tutela delle esigenze di pubblico interesse sottese, nonché di corretta competizione concorrenziale tra gli operatori. Si impone, pertanto, una attenta disamina caso per caso, al fine di colmare eventuali lacune di disciplina, ovvero – al contrario – per adeguare quella esistente alle indicate priorità.

Si dà atto in dettaglio di seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

ARTICOLO 1

Un primo gruppo di disposizioni correttive interessano istituti giuridici la cui concreta applicazione era stata già oggetto di sospensione ai sensi del decreto legge n. 173 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 228 del 2006, nonché del primo decreto legislativo correttivo del codice.

Ora, proprio facendo tesoro dei risultati del confronto attivato durante quella fase di sospensione di efficacia – che, giova ribadirlo, proprio a tanto era mirata, non ad introdurre non meglio determinati esiti di mera “disapplicazione” – vengono delineate specifiche e puntuali misure correttive della originaria disciplina interessata, per la parte apparsa meno agevolmente riconducibile alle prioritarie istanze in premessa evidenziate.

La disposizione relativa all’**articolo 56, comma 1, la lettera b) e la lettera c)**, si riferisce alla procedura negoziata con bando (art. 56), già sospesa dal decreto legge n. 173/06, convertito in legge n. 228/06, ed è tesa ad eliminare dall’ordinamento la possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere a due ipotesi che potrebbero, di fatto, limitare la concorrenza per il rischio di indeterminatezza che è sotteso alla loro stessa previsione. In particolare, ci si riferisce alle ipotesi di lavori, servizi e forniture la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi; nonché, limitatamente ai servizi, i casi in cui la natura della prestazione renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l’appalto selezionando l’offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o ristretta.

La modifica dell’**articolo 57, comma 5, lettera b)**, riguarda la procedura negoziata senza bando, già sospesa con il predetto decreto legge n. 173/06 ed elimina la possibilità di estendere ai lavori l’istituto della ripetizione di servizi analoghi, già previsto unicamente nel settore dei servizi dal decreto legislativo n. 157/95. Si tratterebbe infatti di una procedura negoziata con affidamento allo stesso aggiudicatario del contratto principale di fatto senza limiti di importo, con la sola condizione di prevedere tale possibilità nel bando iniziale e di ricorrere a tale soluzione entro 3 anni successivi alla stipula del contratto originario, purché i lavori analoghi siano conformi ad un progetto di base sul quale si è espletata la gara iniziale. Anche tale correzione è finalizzata a garantire la concorrenza nel mercato. Con la modifica relativa al dialogo competitivo, di cui all’**articolo 58** si intende introdurre a favore delle Amministrazioni pubbliche che intendono ricorrere a questo strumento innovativo il conforto del parere del maggiore organo consultivo in materia di contratti pubblici, in analogia a quanto già previsto dalla legge n. 109/1994 per l’appalto concorso. Questo consentirebbe alle stazioni appaltanti di acquisire gratuitamente il know how di imprese specializzate, evitando, però, che si ricorra al dialogo competitivo solo perché una stazione appaltante, per vari motivi, non s’impegna a definire la cornice tecnico economica del bisogno che deve soddisfare.

La modifica relativa all’**articolo 59** riguarda l’accordo quadro mediante il quale le stazioni appaltanti definiscono con uno o più operatori economici, contestualmente selezionati, le clausole relative alla qualità, quantità, pregio tecnico, termini di esecuzione e prezzi degli appalti da aggiudicare nell’arco di un periodo di tempo determinato, al massimo quattro anni. Si ritiene, al fine di garantire una maggiore concorrenza nel mercato, che lo stesso sia limitato, nel caso di lavori, esclusivamente alle manutenzioni e che sia escluso per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale, in considerazione della specificità degli stessi.

La modifica dell’**articolo 110** elimina un vuoto normativo, estendendo ai concorsi di idee sotto soglia comunitaria la procedura di affidamento di cui all’articolo 91, comma 2, del Codice, già prevista per i concorsi di progettazione di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 del medesimo articolo 91. In relazione alla modifica relativa all’**articolo 124, comma 3**, con riferimento ai pareri della Commissione VIII della Camera e della VIII Commissione del Senato, si prevede la semplificazione della pubblicità degli esiti di gara al fine di garantire il principio di economicità dell’azione amministrativa.

La modifica relativa all'**articolo 143, comma 7-bis**, mira ad incentivare il project financing per la realizzazione e gestione delle infrastrutture strategiche indispensabili per lo sviluppo economico-sociale del Paese, prevedendo che nel piano economico-finanziario dell'opera sia data la possibilità di stabilire un prezzo di restituzione della stessa al concedente, relativamente alla quota non ammortizzata nel periodo di gestione. In questo modo l'Amministrazione può sottoscrivere un piano economico con i privati, ancorché non abbia le risorse per far fronte all'impegno, rinviando l'impegno a versare le quote di sua competenza alla fine della durata della concessione.

Da ultimo, sono necessarie alcune disposizioni volte ad armonizzare le modifiche di carattere sostanziale agli istituti interessati, con i relativi termini di concreta efficacia ed applicazione. In particolare, in considerazione della specificità e novità del dialogo competitivo, di cui all'articolo 58 – a cui, peraltro, nel presente decreto sono state apportate alcune modifiche – e dell'appalto integrato, si ritiene che tali istituti debbano entrare in vigore contestualmente al nuovo regolamento (di imminente adozione), che dovrà prevedere una disciplina di dettaglio. In particolare, in merito all'appalto integrato, si evidenzia che la normativa comunitaria è nel senso della piena liberalizzazione dell'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione e che il differimento dell'entrata in vigore dell'istituto alla data di vigenza dell'emanando regolamento consente di legare le disposizioni sull'appalto integrato alla disciplina esecutiva ed attuativa recata dal regolamento medesimo.

ARTICOLO 2

L'articolo 2, nel suo complesso, ospita una serie di correzioni di coordinamento. Si illustra di seguito il contenuto di dette modifiche.

La modifica relativa all'**articolo 3, comma 7**, nasce dall'esigenza di coordinamento con l'art. 176, comma 1, relativo alla disciplina del contraente generale.

La modifica dell'**articolo 32, comma 1, lettera g)**, corregge un errore che di fatto renderebbe di difficile applicazione la norma relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo.

In relazione alle modifiche relative all'**articolo 36, commi 3 e 7**, le stesse sono tese a coordinare il testo normativo a seguito della legificazione di alcune norme precedentemente di natura regolamentare. Infatti il comma 3 dell'articolo 36 del Codice è superfluo, poiché il comma 7 già detta norme con riferimento ai lavori; inoltre si chiarisce che, al comma 7, dal secondo periodo in poi, la norma si riferisce specificamente ai lavori.

Gli interventi correttivi relativi all'**articolo 36, comma 5, e all'articolo 37, comma 7**, eliminano la lamentata disparità di trattamento dei consorzi stabili rispetto ad altre figure consortili, frutto del già mancato coordinamento normativo presente nella legge quadro sui lavori pubblici, a seguito delle modifiche alla stessa intervenute nel corso degli anni.

La modifica dell'**articolo 37, comma 12**, intende operare un coordinamento formale della previsione con l'istituto del dialogo competitivo, atteso che dalla precedente formulazione non risultava chiaro il riferimento a detto istituto.

La correzione relativa all'**articolo 55, comma 6**, nasce dall'esigenza di coordinare le disposizioni dell'art. 55 con quelle di cui all'art. 62, sanando la evidente contraddizione. Infatti, la regola generale, valida per lavori, servizi e forniture è che alle procedure ristrette sono invitati tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione, purché in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando. E' fatta salva, comunque, la possibilità di ricorrere alla "forcella" di cui all'art. 62 con il limite per i lavori di importo inferiore ai 40 milioni di euro.

La modifica relativa all'**articolo 84, comma 3**, è finalizzata a garantire la concreta funzionalità delle commissioni giudicatrici presso lo stazioni appaltanti nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa.

In relazione alla modifica concernente l'**articolo 113, comma 2**, la stessa è tesa a correggere l'evidente rifiuto e mancato coordinamento normativo delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 113 del codice riguardanti il rilascio delle garanzie di esecuzione e coperture assicurative, da parte degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs n 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. A differenza della legge n. 109/94, il codice disciplina la cauzione provvisoria e definitiva in due diversi articoli e precisamente la cauzione provvisoria all'articolo 75 e la cauzione definitiva all'articolo 113; invece la legge 109/94 e disciplinava le predette garanzie in un unico articolo e precisamente l'art. 30. Quindi, nel frammentare la citata norma in più articoli è venuto a mancare il dovuto coordinamento. A conferma di ciò si tenga conto, altresì, del fatto che il comma 8 dell'art. 75 prevede che *“l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario”*.

Gli interventi correttivi relativi agli **articoli 142, 144, comma 4, e 145** chiariscono che le disposizioni relative alle concessioni di lavori pubblici e gli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici, compresa la pubblicità, si applicano anche alle concessioni d'importo inferiore alla soglia comunitaria.

Le modifiche relative agli **articoli 161, commi 1-bis e 1-ter, e 163, commi 2 e 4**, sono finalizzate ad un più ampio ed efficace ricorso alla finanza di progetto per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici. In particolare si prevede l'obbligo, a carico dei soggetti aggiudicatori, di redigere studi di fattibilità delle infrastrutture da realizzare, al fine della individuazione e del corretto inserimento delle stesse nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale. Soltanto le analisi, le verifiche e le valutazioni effettuate attraverso gli studi di fattibilità - i cui contenuti potranno essere specificati con delibera del CIPE - consentono di individuare correttamente, sin dall'impostazione dell'iniziativa, le modalità di realizzazione delle singole infrastrutture: con soli finanziamenti pubblici ovvero con la possibilità del ricorso a capitali privati. Ciò consentirà di ridurre il rischio di scelte errate in merito all'impostazione delle iniziative e, quindi, di evitare, nel corso dell'*iter* di realizzazione, modifiche del progetto che potrebbero comportare un allungamento dei tempi e un incremento dei costi di realizzazione delle infrastrutture. Nell'ambito del programma, la previsione della priorità degli interventi che possono essere finanziati con capitali privati ha la finalità di introdurre un meccanismo di premialità ed incentivazione all'utilizzazione dello strumento della finanza di progetto, che è ancora scarsamente utilizzato dai soggetti aggiudicatori nell'ambito delle infrastrutture strategiche. Relativamente alle funzioni dell'Unità Tecnica Finanza di Progetto nell'*iter* di realizzazione delle infrastrutture strategiche, è prefigurato un triplice ruolo:

- nella fase di valutazione degli studi di fattibilità, prima dell'inserimento delle infrastrutture nel programma;
- nella fase istruttoria, dopo l'inserimento delle infrastrutture nel programma, quale organismo di supporto tecnico, su richiesta del Ministero infrastrutture;
- nelle fasi di approvazione dei progetti, quale organismo di supporto tecnico del CIPE.

L'inserimento del **comma 7 all'art. 161** prevede che l'attività di monitoraggio sui progetti sia svolta attraverso il Sistema Informativo sulle Operazioni degli enti pubblici (SIOPE), e la registrazione del CUP (Codice Unico di progetto, ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3) nei mandati informatici relativi al pagamento delle fatture dei fornitori interessati ai progetti. Ciò al fine di garantire la disponibilità di dati tempestivi ed attendibili sull'evoluzione della spesa per la realizzazione degli interventi infrastrutturali. La modifica relativa all'articolo 163, comma 4, lettera c), considera la nuova

collocazione dell'Unità Tecnica Finanza di Progetto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233).

La modifica relativa all'**articolo 204, comma 1-bis**, conseguente alla modifica introdotta all'articolo 57, comma 5, lettera b), dal presente decreto è volta a reintrodurre – nell'ambito delle norme di settore che disciplinano i lavori pubblici relativi ai beni culturali – le disposizioni originariamente previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30 (articolo 7, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera d), che ammettevano il ricorso alla trattativa privata nel caso di nuovi lavori relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere simili. La modifica concernente l'**articolo 253, comma 12**, è necessaria per permettere il ricorso ed il funzionamento delle aste elettroniche (articolo 85).

L'intervento correttivo concernente l'**articolo 31, comma 4, dell'Allegato XXI**, finalizzato a correggere un mero refuso, chiarisce la disposizione normativa concernente la verifica delle infrastrutture strategiche.

La modifica concernente l'**articolo 38, comma 3, dell'Allegato XXI**, è volta a conferire una più chiara formulazione della previsione in parola, senza peraltro alterarne la portata sostanziale, ma allineando il testo al modello procedurale che caratterizza l'approvazione del progetto preliminare, nel caso delle infrastrutture strategiche.

Le modifiche relative all'**articolo 7, comma 8, lettera a), articolo 11, comma 9, articolo 34, comma 1, lettera b), articolo 37, commi 18 e 19, articolo 40, comma 7, articolo 74, comma 3, articolo 102, comma 3, articolo 112, comma 3, articolo 118, commi 1 e 11, articolo 155, comma 1, lettera a), articolo 177, comma 2, articolo 186, comma 1, articolo 256, comma 1, punto 30** sono relative a meri refusi o errori materiali dovuti alla trasposizione e alla frammentazione di norme previgenti al codice.

ARTICOLO 3

Le disposizioni di cui all'articolo 3 introducono alcune previsioni volte a rafforzare la tutela del lavoro - con riguardo segnatamente alle condizioni di lavoro e ai diritti dei lavoratori nell'esecuzione dei contratti pubblici - e la vigilanza in materia, soprattutto per esigenze di contrasto alla criminalità mafiosa, in virtù di una attenta considerazione della realtà nazionale ed in accoglimento di precise indicazioni formulate, rispettivamente, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero dell'interno.

La disciplina di questo settore strategico non può, infatti, prescindere da una adeguata considerazione degli aspetti sociali implicati dallo stesso, e deve quindi mirare a promuovere un elevato livello di occupazione, di protezione sociale e di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché il miglioramento delle loro condizioni di vita e di lavoro. Appare altresì indispensabile potenziare gli strumenti di vigilanza e controllo dei comportamenti di tutti i soggetti operanti nel settore, nonché predisporre mezzi di intervento rapidi per ristabilire la legalità, ove violata. Le modifiche introdotte dal presente decreto in tema di pubblicità e trasparenza, promuovendo procedure di aggiudicazione leali, non discriminatorie e trasparenti riducono certamente il rischio di frode e di corruzione nelle amministrazioni, ma la trasparenza da sola non basta a sradicare le stesse, imponendo la necessità di prevedere meccanismi di monitoraggio e di controllo delle procedure, nonché sanzioni effettive e dissuasive.

In particolare:

L'intervento correttivo concernente l'**articolo 5, comma 5, lettera g)**, prevede che tra i requisiti soggettivi sia considerato anche il possesso del DURC.

In relazione all'intervento correttivo relativo all'**articolo 5, comma 5**, che introduce la **lettera s-bis**), la modifica prevede che il regolamento generale possa disciplinare in modo uniforme, e nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni, la tutela dei diritti dei lavoratori. La modifica dell'**articolo 7**,

comma 3, mira a dare maggiore incisività al ruolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei rapporti con l'Osservatorio dei contratti pubblici, intervenendo in merito allo specifico profilo del collegamento tra il sistema informatico dell'Osservatorio e quello dei Ministeri interessati.

con la modifica dell'**articolo 7, comma 5-bis**, si mira a garantire che, nella determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura, si tenga conto del costo del lavoro, come determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La modifica relativa all'**articolo 38, comma 1, lettera m)**, al fine di contrastare il lavoro nero, specifica che i soggetti che intendono partecipare alle gare non devono essere incorsi in provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006 n. 248.

L'intervento correttivo concernente l'**articolo 38, comma 1, lettera m-bis)**, a maggior garanzia dell'integrità morale e tecnica delle imprese per la corretta esecuzione dell'opera, prevede l'esclusione dalla partecipazione alle gare di soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

La modifica dell'**articolo 40, comma 3**, finalizzata ad evitare il rilascio di attestazioni non veritiere, qualifica - a fini penali - l'attività svolta dalle SOA in termini di natura pubblicistica.

Conseguentemente, in capo alle stesse sorge un preciso dovere giuridico, prima del rilascio delle attestazioni, di verificare tutti i requisiti dell'impresa richiedente l'attestazione stessa, cui conseguono, in caso di falsità della relativa attestazione, le conseguenze di cui agli articoli 476 e ss. del codice penale.

In relazione all'intervento correttivo concernente l'**articolo 40, comma 4, lettera g)**, lo stesso, colmando un vuoto legislativo, rende possibile in concreto l'espletarsi del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità di vigilanza nei confronti delle SOA nel caso di inerzia delle stesse nel fornire informazioni e atti richiesti.

Gli interventi correttivi relativi all'**articolo 40** sono rivolti a responsabilizzare le SOA ai fini del corretto svolgimento delle proprie attività ed a rendere concretamente possibile l'espletarsi del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità di vigilanza.

Gli interventi correttivi relativi all'**articolo 135** prevedono la risoluzione del contratto anche nel caso di revoca dell'attestazione di qualificazione, conseguente alla produzione di documentazione falsa o di dichiarazioni mendaci.

La modifica dell'**articolo 176, comma 3, lettera e)**, è volta a precisare i contenuti degli accordi stipulati tra il contraente generale e gli organi competenti in materia di sicurezza e di prevenzione e repressione della criminalità; in particolare viene esplicitato che gli accordi in discorso - su indicazione del CIPE - prevedano il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alla realizzazione dell'opera.

La modifica dell'**articolo 247, comma 1-bis**, prevede espressamente che le misure di monitoraggio antimafia per gli interventi strategici di cui all'articolo 253, comma 27, lettera f), del Codice, siano comunque definite dal C.I.P.E. con le stesse modalità e gli stessi effetti previsti dall'articolo 176, comma 3, lettera e), nella formulazione modificata dal decreto correttivo.

ARTICOLO 4

L'articolo 4, come di rito, precisa che il decreto legislativo correttivo non ha riflessi finanziari, in linea con quanto già previsto dall'articolo 254 del decreto legislativo 12 aprile n. 163 del 2006, al quale si riferiscono le disposizioni correttive ed integrative. Pertanto, la clausola di invarianza prevista dall'articolo 4 e riferita all'intero decreto assicura l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuazione dello stesso.

ARTICOLO 5

L'articolo 5 del decreto legislativo correttivo detta una disposizione volta a disciplinare l'entrata in vigore delle modifiche introdotte (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Parallelamente, per meglio saldare i contenuti di questo decreto correttivo con gli effetti del primo decreto legislativo correttivo adottato nell'esercizio della "delega correttiva" di cui all'articolo 25, comma 3, della legge n. 62 del 2004, si prevede che, in ogni caso, alla data di entrata in vigore del presente decreto – recante le modifiche di carattere "sostanziale" ad istituti già oggetto di sospensione nell'imminenza dell'entrata in vigore del codice – la predetta sospensione cessi comunque, per consentire alle predette modifiche di operare pienamente. In sostanza, permettendo agli operatori economici e agli enti appaltanti di potere cominciare in concreto ed effettivamente a misurarsi con gli istituti già oggetto di sospensione, ma ora adeguati nella disciplina alle indicate finalità e contenuti.